CAMERA DEI DEPUTATI N. 2039

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 12 settembre 1984

Equità fiscale a favore dei redditi dei lavoratori e dei pensionati

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Questa proposta è indirizzata a criteri di giustizia, i soli che possono avviare processi di trasformazione delle condizioni di vita e dei valori che caratterizzano questa società. I dati parlano chiaro: oltre il 77 per cento delle tasse sono pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, le evasioni fiscali ammontano a migliaia di miliardi, mentre la rendita patrimoniale non viene toccata.

Il sistema fiscale italiano è profondamente ingiusto perché tassa alla fonte redditi da lavoro dipendente e pensioni su cui nulla si può nascondere e per cui non c'é neppure la possibilità di detrarre dall'imponibile spese necessarie alla sopravvivenza in una società moderna; e consente invece a chi guadagna molto, come professionisti e commercianti, di definire da sé il suo imponibile, attraverso detrazioni finalizzate alla produzione e all'aumento del reddito stesso. Così si spiega perché i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e perché il 50 per cento del reddito è nelle mani del 10 per cento della popolazione.

La proposta di legge non pretende di risolvere il problema dell'iniquità fiscale, che richiederebbe un intervento massiccio contro i grandi patrimoni e contro le evasioni e le fiscalizzazioni; una messa in moto di meccanismi che la volontà politica del Governo rifiuta, perché è più utile oggi al capitale proteggere la rendita e cercare di indebolire la forza dei lavoratori anche deteriorandone le condizioni di vita. Vuole soltanto porre con forza all'ordine del giorno la difesa del salario e delle pensioni, anche con l'avvio di un meno iniquo sistema fiscale e di più ampie possibilità di consumi che garantiscano la necessità vera di un rilancio della produzione, e quindi dell'occupazione.

Gli articoli 1 e 2 modificano l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e l'arti-

colo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo la possibilità di detrarre dal reddito imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF:

il canone di locazione, le spese condominiali e di riscaldamento a carico del locatario;

le spese per il riscaldamento e per la manutenzione dei locali adibiti a propria abitazione di cui si è proprietari;

le spese per l'energia elettrica consumata nei locali adibiti a propria abitazione;

le spese per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

L'articolo 3 a sua volta indica il meccanismo per eseguire le predette detrazioni, sottraendo l'eventuale credito d'imposta dall'imposta dovuta per il periodo successivo.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

ART. 1.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti integrazioni.

Al primo comma, lettera *f)*, dopo le parole: « in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali » sono aggiunte le seguenti: « e quelle per l'acquisto di materiale didattico nei limiti di quanto prescritto per il singolo corso di studi ».

Al primo comma, dopo la lettera *l)*, sono aggiunte le seguenti:

« *m)* il canone di locazione, le spese condominiali, di riscaldamento o comunque previste a carico del locatario e sostenute per i locali adibiti a propria abitazione ed in cui si ha la residenza anagrafica;

n) le spese per il riscaldamento e per opere necessarie ad assicurare o ad impedire il deterioramento dei locali adibiti a propria abitazione, di cui si è proprietari ed in cui si ha la residenza anagrafica;

o) le spese di illuminazione e per energia elettrica per i locali adibiti a propria abitazione;

p) le spese di utilizzo dei mezzi pubblici ».

Al settimo comma, dopo le parole: « alle lettere *d)*, *f)* ed *l)* » sono aggiunte le seguenti: « e *p)* ».

Dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente:

« Gli oneri di cui alla lettera *m)* del primo comma sono deducibili solo nel caso che i soggetti passivi, compresi quel-

li indicati nell'articolo 15, non siano possessori di redditi da fabbricati, ad esclusione di quelli derivanti dal possesso di una unità immobiliare di categoria A ».

ART. 2.

Per i soggetti passivi di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, integrato dall'articolo 1 della presente legge, viene operata dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La predetta deduzione è condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti passivi, di idonea documentazione e dichiarazione che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. La documentazione deve contenere il codice, residenza e domicilio fiscale del percipiente gli importi ammessi in detrazione.

ART. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti integrazioni.

All'articolo 7:

al secondo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

« 3-*bis)* l'ammontare degli oneri deducibili di cui alle lettere *d), e), f), g), h),l), m), o), p)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 »;

al secondo comma, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

« 5-*bis)* l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta »;

all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché l'elenco, correda-

to di domicilio e codice fiscale, dei percipienti gli importi degli oneri di cui al precedente secondo comma, numero 3-*bis*). ».

All'articolo 21, primo comma:

dopo le parole: « il numero delle persone a carico » sono aggiunte le seguenti: « , gli importi degli oneri deducibili di cui all'articolo 7, secondo comma, numero 3-*bis)* del presente decreto ».

dopo le parole: « e l'ammontare delle corrispondenti ritenute » sono aggiunte le seguenti: « o del credito d'imposta ».

All'articolo 23, secondo comma, lettera *a):*

dopo le parole: « con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono aggiunte le seguenti: « dedotti gli importi degli oneri di cui all'articolo 7, secondo comma, numero 3-*bis)* del presente decreto »;

dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono aggiunte le seguenti: « , tenendo conto dell'eventuale credito d'imposta riportato dal precedente periodo ».

All'articolo 23, terzo comma, dopo le parole: « tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a)* del secondo comma » sono aggiunte le seguenti: « riportando in detrazione, per il periodo successivo, l'eventuale credito d'imposta ».